

POTENZIAMENTO IMPIANTO DI SMALTIMENTO
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN LOCALITA'
SU SICCESU E S'ARENAXIU - COMUNE DI SERDIANA

**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
INTEGRAZIONI**

(Rif. Nota SVA prot. n. 19670 del 24/09/2019)

Il Proponente:

 **ECUSERDIANA** S.p.A.

Sede Amministrativa: Via dell'Artigianato, n°6 - 09122 CAGLIARI

Il Progettista:

 *studio*

A.R.T. Studio Ambiente Risorse Territorio s.r.l.

Via Ragazzi del '99 n°5 - 10090 BUTTIGLIERA ALTA (TO)

Il Direttore Tecnico
(Dr. Maurizio Fiore)



**Potenziamento dell'impianto di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi in località
Su Siccesu e S'Arenaxiu in comune di Serdiana. DGR n. 19/24 del 23.05.2019. Procedura di VIA**

CHIARIMENTI IN MERITO ALLA NOTA SVA PROT. 19670 DEL 24.09.2019

1. INTRODUZIONE

Il presente documento viene redatto in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio e Servizio valutazioni ambientali con nota prot. 19670 del 24.09.2019 (Allegato 1), in riscontro alla nota prot. 781/19/BC del 07.06.2019, inoltrata ai precitati Servizi dalla società Ecoserdiana s.p.a. ed avente per oggetto la richiesta di rivisitazione della DGR n. 19/24 del 23.05.2019.

La DGR n. 19/24 del 23.05.2019 ha per oggetto il "*Potenziamento dell'impianto di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi in località Su Siccesu e S'Arenaxiu in comune di Serdiana. Proponente: Ecoserdiana s.p.a.. Procedura di VIA n. 152/2006*" ed a conclusione della procedura di VIA, esprime il parere positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento proposto, a condizione che siano recepite le prescrizioni impartite in premessa. Tra queste prescrizioni risulta la seguente:

"l'ampliamento della discarica potrà ricevere rifiuti prodotti nel territorio regionale con le seguenti limitazioni:

- 1. Rifiuti speciali da utenze diffuse: 150.000 m³*
- 2. Rifiuti contenenti amianto: 25.000 m³*
- 3. Scorie e ceneri leggere da termovalorizzazione: 40.000 m³*
- 4. Rifiuti da bonifiche: 25.000 m³;"*

La nota Ecoserdiana prot. 781/19/BC del 07.06.2019, sulla base di alcune considerazioni esposte, richiede

A) la revisione della predetta prescrizione, da formularsi nei termini sotto riportati:

- 1. Conferimento di rifiuti prodotti anche nel territorio extra regionale da utenze diffuse (compresi i rifiuti prodotti dall'impianto di inertizzazione): 150.000 m³ totali*
- 2. Smaltimento di rifiuti contenenti amianto: 25.000 m³ totali*
- 3. ceneri leggere da termovalorizzazione: m³21.000 totali, pari a circa 9.000 t/a (media ultimo quadriennio)*
- 4. rifiuti da bonifiche: m³ 44.000 totali;*

B) la soppressione del vincolo di smaltibilità dei soli rifiuti di produzione regionale.

La richiesta di revisione dei quantitativi delle singole tipologie di rifiuti smaltibili consegue alla diminuzione dei quantitativi di rifiuti da smaltire derivanti da termovalorizzazione (da 40.000 m³ a 21.000 m³) in quanto le scorie da termovalorizzazione, dovendo essere inviate a recupero, non possono più essere smaltite in discarica e nel corrispondente incremento dei rifiuti da bonifica da 21.000 m³ a 44.000 m³ al fine di raggiungere la volumetria complessiva autorizzata, senza modificare i quantitativi massimi di rifiuti smaltibili prodotti da utenze diffuse e RCA.

2 PREMESSA

Al fine di motivare la richiesta di rettifica di cui al capitolo 1, in merito alla smaltibilità dei rifiuti di produzione extraregionale, è doveroso preliminarmente soffermarsi sul ruolo, funzioni, limiti previsionali e pianificatori dei Piani Regionali di Gestione dei rifiuti ed in particolare del PRGRS vigente in Sardegna, approvato con DGR n. 50/17 del 21.12.2012, del PRGR- Sezione bonifica delle Aree Inquinata approvato con DGR 38/34 del 24.07.2018, nonché della connotazione delle imprese private che svolgono attività di smaltimento di rifiuti speciali.

In generale, i PGR sono degli strumenti di pianificazione di settore che hanno la funzione, tra l'altro, sulla base di dati pregressi e di stime/proiezioni per il futuro periodo di vigenza, di prevedere la quantità di rifiuti che saranno prodotti, per tipologia ed area geografica, al fine di definire il fabbisogno impiantistico ottimale, necessario alla loro gestione (smaltimento e/o recupero), l'eventuale loro ubicazione sul territorio e potenzialità unitaria.

Come è a tutti noto, questi Piani, indipendentemente dall'accuratezza di formulazione, risentono di due grossi limiti:

- vengono redatti sulla base di dati storici riferiti a periodi precedenti, che spesso “fotografano” situazioni obsolete;
- non possono ragionevolmente prevedere l'evoluzione futura del settore, fortemente e rapidamente condizionata da eventi di carattere socio-economico, politico e tecnologico
- per cui spesso (quasi sempre), a posteriori, le previsioni di Piano risultano sensibilmente difformi dalla realtà.

In particolare, i Piani di Gestione dei Rifiuti speciali, oltre ai limiti di cui sopra, risentono del fatto che, per questa tipologia di rifiuti, non sono previste limitazioni di circolazione all'interno della UE, per cui i Piani non possono prevedere gli effettivi fabbisogni territoriali di smaltimento/recupero e quindi di potenzialità impiantistica autorizzabile, che sono fortemente condizionate dal mercato: i rifiuti convergono verso i poli in grado di praticare i migliori costi di gestione del rifiuto (smaltimento/recupero al lordo dei costi di trasporto).

Spesso, il ruolo dei PGRS viene mal interpretato, attribuendo loro una funzione più ampia di quella che effettivamente hanno come strumenti di pianificazione, andando ad interferire (spesso a condizionare illegittimamente) con attività che esulano dalle competenze dei Piani stessi.

Questi Piani, sulla base di dati previsionali, hanno il compito di garantire la smaltibilità dei rifiuti di probabile produzione sul territorio di competenza, attraverso la quantificazione e distribuzione territoriale degli impianti di gestione.

Per contro, le previsioni impiantistiche contenute nei PGRS non possono condizionare l'autorizzabilità alla gestione (smaltimento/recupero) dei rifiuti per la quota eccedente i quantitativi di prevista produzione sul territorio di competenza. In altri termini, l'autorizzazione di impianti dedicati esclusivamente alla gestione di rifiuti di produzione extraterritoriale rispetto all'ambito territoriale di competenza del Piano, o la gestione di quantitativi di rifiuti eccedenti quelli previsti dal Piano, non possono essere condizionate dal Piano stesso in quanto esulano dalle sue funzioni pianificatorie e, se gestite da soggetti privati, sono ascrivibili ad attività imprenditoriali non assoggettate ai vincoli della pianificazione di settore.

Nel caso del PRGRS della Sardegna attualmente vigente in regime di prorogatio, essendo riferito al periodo 2012-2017, giova in particolare ricordare quanto segue:

- a) il Piano rimane vigente per quanto concerne le norme di carattere generale (es. individuazione dei siti non idonei per l'installazione di impianti), ma non può mantenere carattere vincolante per gli aspetti previsionali di produzione di rifiuti in esso contenute che sono relative e limitate al periodo di vigenza 2012-2017. Pertanto, la previsione contenuta nel Piano, secondo cui la produzione regionale stimata di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da utenze diffuse, da smaltire in discarica, per il periodo 2012-2017 era di 500.000 m³, da cui scaturisce la prescrizione che ogni nuovo impianto o ampliamento di impianto esistente non possa essere autorizzato per una volumetria superiore a 150.000 m³ deve considerarsi decaduta, in quanto strettamente correlata al periodo considerato;
- b) il Piano prevede, al capitolo 16.3 che le nuove autorizzazioni di discarica siano *"...destinate al conferimento di rifiuti prodotti nel territorio regionale"* Tale prescrizione, che deve considerarsi illegittima e pertanto non applicabile, in quanto contrastante con più sentenze della Corte Costituzionale, per altro riprese da copiosa giurisprudenza amministrativa, va comunque correttamente interpretata. Infatti, la prescrizione fa seguito ad una premessa importante contenuta nello stesso capitolo, in cui si precisa che i criteri autorizzativi di cui sopra derivano *"...dai fabbisogni evidenziati"* (nota: ormai superati) e per *"...perseguire l'autonomia del sistema regionale..."*. Da ciò, pare evidente che la limitazione nel seguito riportata si riferisca esclusivamente agli impianti, o alla quota parte di potenzialità degli stessi destinata ad accogliere i rifiuti prodotti in regione e dal PRGRS pre-quantificati. Infatti, il PRGRS, non può interferire/condizionare/limitare lo smaltimento di rifiuti di produzione extra regionale, che si configura come libera attività imprenditoriale, il cui svolgimento può solamente essere sottoposto ad accertamento della compatibilità ambientale.

Inoltre, un diverso indirizzo pianificatorio, lo si trova per altro anche nella DGR n. 58/39 del 27.12.2018 che, tra l'altro, quale linea guida per la redazione del nuovo PRGRS prevede che: *"sia favorita la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità.... nel rispetto della libera circolazione delle merci nel territorio dell'Unione, ma senza compromettere l'autosufficienza del territorio regionale"*.

Per quanto concerne invece il PRGR- Sezione bonifica delle Aree Inquinata approvato con DGR 38/34 del 24.07.2018, destano forti perplessità i contenuti di cui al capitolo 5.4 *"Stime previsionali e confronto con le capacità residue di smaltimento del sistema regionale"*, che colloca la stima prudenziale dei rifiuti da bonifica ambientale, per il periodo di vigenza del Piano a 420.000 t complessive, comprendendo in tale quantità tutti i rifiuti prodotti da bonifiche che non generano singolarmente rifiuti in quantità superiore a 100.000 m³. Da tale stima consegue una valutazione di autosufficienza del sistema regionale delle discariche attualmente autorizzate allo smaltimento di tali rifiuti, autosufficienza per altro stimata sulla base delle volumetrie residue al 2015, facendo salva la possibilità di autorizzare ciascuna nuova discarica per rifiuti speciali da utenze diffuse (o ampliamento delle stesse) ad abbancare 25.000 m³ di rifiuti da operazioni di bonifica.

Fermo restando che il quantitativo stimato di 420.000 t per tutto il periodo di vigenza del Piano è nettamente inferiore a quello prodotto e documentabile dalle bonifiche concluse nel 2018 ed in corso e che comunque i 25.000 m³ ulteriormente assentibili per le 7 discariche autorizzate e considerate non consente lo smaltimento delle 420.000 t stimate (salvo che si consideri un p.s. medio del rifiuto di 2,4

t/m³), non risulta chiaro se i 25.000 m³ di rifiuti da bonifiche debbano considerarsi in aggiunta o in alternativa a quelli prodotti da utenze diffuse.

Alla luce di quanto sopra, fermo restando il venir meno dei vincoli dimensionali delle discariche per rifiuti non pericolosi da utenze diffuse ed il vincolo di produzione regionale dei rifiuti smaltibili, si ritiene che gli atti autorizzativi pur non potendo condizionare le nuove autorizzazioni a tali limitazioni palesemente superate o illegittime, possano tuttavia tendere a garantire la smaltibilità di tutti i rifiuti presumibilmente prodotti in ambito regionale, in accordo con l'obiettivo centrale del PRGR. A tal fine, in assenza di una nuova ed aggiornata previsione di produzione futura di rifiuti, demandata al futuro redigendo PGRS, può essere condivisa (non imposta per assenza di strumento pianificatorio approvato) l'assunzione di un fabbisogno impiantistico analogo a quello previsto dal precedente Piano. Pertanto, si ritiene che, nelle more dell'approvazione di un nuovo PGRS, le nuove autorizzazioni prescrivano di riservare una quota della volumetria totale assentita, allo smaltimento di rifiuti non pericolosi da utenze diffuse di produzione regionale.

Per contro, non si ritiene legittimo limitare la smaltibilità ai soli rifiuti di produzione regionale, né subordinare la smaltibilità di rifiuti di produzione extraregionale ad esplicita autorizzazione o per quantità pre-definite, fatta salva la riserva di cui al capoverso precedente.

Per tutto quanto sopra, si ritiene che anche l'eventuale realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, esclusivamente dedicati allo smaltimento di rifiuti di produzione extra regionale, non sia subordinata al PGRS se non per quanto riguarda l'idoneità del sito.

Ovviamente, della possibilità di utilizzo di quota parte della volumetria autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale dovrà tenersene debito conto nelle valutazioni dello SIA.

3. L'AUTORIZZAZIONE ORIGINARIAMENTE RICHIESTA

La documentazione tecnica (progetto definitivo, SIA e Sintesi non tecnica) prodotta nel marzo 2018, costituisce una "variante in diminuzione" dell'originario progetto prodotto a corredo dell'istanza di autorizzazione nel marzo 2017, da cui sono stati esclusi gli impianti di trattamento e recupero di rifiuti, in precedenza previsti.

Per quanto concerne l'ampliamento della discarica, il progetto originario (redatto nel 2016), definiva la volumetria utile massima, tecnicamente realizzabile senza ulteriori opere di contenimento (m³ 240.000), sulla base dei flussi annui ottimali di smaltimento, necessari per assicurare i margini operativi attesi, in linea con gli anni precedenti, individuava la corrispondente vita utile attesa dell'impianto in 4 anni.

In vigore del PGRS approvato con DGR n. 50/17 del 21.12.2012 e del Piano Regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, adottato con Delibera n. 53/15 del 29.12.2014, dando per scontato che le produzioni di rifiuti di produzione regionale in essi riportate fossero attendibili e disponibili sul mercato regionale, il progetto, nel proporre il riparto dei rifiuti smaltibili tra le diverse tipologie si è attenuto alle indicazioni dei predetti Piani: 150.000 m³ per i rifiuti non pericolosi prodotti da utenze diffuse e 25.000 m³ per RCA. Per quanto concerne i rifiuti prodotti da impianti di termovalorizzazione, la quantificazione si è basata sulla produzione complessiva di scorie e ceneri leggere Tecnocasic (40.000 m³). La quantificazione dei rifiuti da bonifica

ambientale (25.000 m³) è scaturita per differenza tra la volumetria totale e la somma delle frazioni precedenti.

La variante progettuale presentata nel marzo 2018, ha mantenuto invariato il precedente riparto:

- quantunque per le motivazioni di cui al precedente capitolo 2 il PRGRS avesse perso valore prescrittivo per quanto concerne l'entità dei rifiuti presumibilmente producibili sul territorio regionale
- non essendo ancora nota la volontà di Tecnocasic (manifestata solo successivamente con la pubblicazione del relativo bando di gara del 2018) di destinare le scorie a recupero

ma soprattutto, per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi prodotti da utenze diffuse, perché ha ritenuto che, qualora tali quantitativi non fossero effettivamente disponibili sul mercato regionale, nulla avrebbe impedito ad Ecoserdiana di acquisirli sul mercato extraregionale senza specifica autorizzazione, per le motivazioni esposte nel precedente capitolo 2, soprattutto in considerazione del fatto che, come dimostrato nel successivo capitolo 5., lo smaltimento di rifiuti di provenienza extra regionale non comporta alcuna variazione in merito agli impatti ambientali indotti (tantomeno nell'ambito territoriale, da considerarsi, come Area vasta nella redazione dello SIA, rispetto allo smaltimento dei rifiuti di produzione regionale.

Per le ragioni di cui sopra, il Proponente non ha ritenuto necessario esplicitare in progetto la provenienza dei rifiuti di cui richiedeva l'autorizzazione allo smaltimento.

Da un'analisi del mercato recente ed attuale dei rifiuti prodotti in ambito regionale da utenze diffuse e da bonifiche risulta che una quota parte significativa di questi rifiuti vengono smaltiti in ambito extra-regionale.

Pertanto, se la potenzialità degli impianti di smaltimento autorizzati/autorizzabili si basa sulla produzione attesa di rifiuti prodotti in ambito regionale, ancorché corretta, ne consegue che parte di tale potenzialità rimane inutilizzata, compromettendo i risultati economici delle imprese del settore, con ricadute sull'occupazione diretta ed indotta e sulla possibilità di procedere ai previsti accantonamenti a supporto della fase di post-esercizio, nonché sui proventi devoluti alle pubbliche amministrazioni (ecotassa).

Una minor operatività degli impianti di smaltimento comporta evidentemente una maggiore incidenza dei costi fissi di esercizio che si riflettono necessariamente sulla tariffa di smaltimento a danno degli operatori locali, favorendo sempre più il trasferimento fuori regione dei rifiuti, in contrasto con uno dei principali obiettivi del Piano (criterio di prossimità), fatto che ulteriormente vanifica le previsioni di Piano. Infatti, a fronte di questa situazione di mercato risulta pressoché impossibile pianificare il fabbisogno impiantistico effettivo, idoneo e sufficiente a garantire la smaltibilità dei rifiuti prodotti in regione e ad imporre limitazioni della dotazione impiantistica.

4. LA RETTIFICA RICHIESTA ALLA DGR 19/24 DEL 23.05.2019

Come già sinteticamente richiesto da Ecoserdiana s.p.a. con la nota prot. 781/19/BC del 07.06.2019, inoltrata ai Servizi TAT e SVA della RAS ed avente per oggetto la richiesta di rivisitazione della DGR n. 19/24 del 23.05.2019 ed alla luce delle considerazioni di cui al precedente capitolo 2 e della narrativa di cui al precedente capitolo 3, venute meno alcune limitazioni prescrittive del PRGR approvato con DGR n. 50/17 del 21.12.2012 e rilevate le stime per difetto del PRGR- Sezione bonifica delle Aree Inquinata approvato con DGR 38/34 del 24.07.2018, con il presente documento, la stessa società Ecoserdiana s.p.a. considerate:

- l'incerta produzione di ceneri leggere da termovalorizzazione dovute alla fase di revamping dell'impianto Tecnocasic
- la variabilità ed imprevedibilità del mercato regionale delle diverse tipologie di rifiuti da utenze diffuse e bonifiche

con la presente, motivata la precedente istanza, richiede che:

- A. l'ampliamento proposto venga confermato per i 240.000 m³ richiesti;
- B. fermo restando il limite di smaltimento per i RCA in 25.000 m³, come previsto dal rispettivo Piano vigente, la volumetria residua di m³ 215.000 possa essere utilizzata indistintamente per lo smaltimento di rifiuti prodotti da utenze diffuse e/o da bonifiche ambientali nella misura non superiore a m³/a 53.750 (215.000/4 anni di vita utile);
- C. pur privilegiando lo smaltimento dei rifiuti di produzione regionale, non venga posto alcun limite allo smaltimento dei rifiuti da utenze diffuse e da bonifiche prodotti extra regione per i quantitativi annui medi complementari a quelli di smaltimento dei corrispondenti rifiuti di produzione regionale.

Tali condizioni, che non configgono con la normativa vigente e con gli elementi di validità residua dei Piani di settore, sono le uniche che consente all'Azienda di pianificare la gestione operativa dell'impianto, garantendo il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

5. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

Lo SIA redatto a corredo dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al progetto in oggetto, presentata nel 2018, ha preso in considerazione e valutato gli impatti che potenzialmente l'ampliamento della discarica proposto potrebbe generare a carico delle matrici ambientali, in funzione delle attività direttamente ed indirettamente connesse con lo smaltimento dei rifiuti, sia sotto l'aspetto quantitativo (volume di rifiuti conferiti), sia sotto l'aspetto qualitativo (caratteristiche dei rifiuti conferiti), sia ancora sotto l'aspetto temporale (durata della vita residua della discarica).

Dalle analisi e valutazioni effettuate è emerso che tutti gli impatti sono accettabili senza la necessità di realizzazione di specifiche opere di mitigazione, oltre quelle già in atto, costituite da buone pratiche di gestione dell'impianto o l'adozione di misure di compensazione, in quanto gli impatti residui sono stati ritenuti accettabili.

Dalla condivisione da parte degli Organi istruttori delle risultanze dello SIA è scaturito il giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto, formalizzato con la DGR n. 19/24 del 23.05.2019.

Fatta eccezione per i RCA, la cui manipolazione connessa con lo smaltimento (scarico, deposito, copertura) potrebbe generare specifici impatti (dispersione in atmosfera di fibre) di entità proporzionale alla quantità di rifiuto manipolata, per tutti gli altri rifiuti di cui è stata richiesta l'autorizzazione all'ulteriore smaltimento, le caratteristiche merceologiche degli stessi risultano influenti al fine dell'entità degli impatti generati, non essendo compresi tra essi rifiuti odorigeni, fermentescibili o polverulenti sfusi.

In generale, l'elemento che accomuna, senza distinzione, le diverse tipologie di rifiuti smaltibili è la loro smaltibilità nella stessa tipologia di discarica, in ottemperanza ai limiti di cui alle Tab. 5 e 5a del D.M. 27.09.2010 e s.m.i..

Da quanto sopra, ne consegue che, nell'ambito dei rifiuti aventi gli stessi requisiti di ammissibilità, le diverse tipologie di rifiuti (esclusi quelli contenenti amianto) generano gli stessi impatti in quanto:

- a) gli impatti sulla qualità dell'aria dipendono fondamentalmente dalla dispersione di polveri da trasporto eolico, correlatesi alla granulometria dei rifiuti, ma soprattutto ai presidi di abbattimento
- b) gli impatti sul suolo dipendono dal consumo di suolo e dalle eventuali limitazioni d'uso dei suoli circostanti l'impianto in seguito alle circostanze di cui al punto a)
- c) gli impatti sulle acque superficiali e sotterranee dipendono essenzialmente dai presidi di cui dispone l'impianto e dalle modalità di gestione dello stesso
- d) gli impatti sulle componenti naturali (vegetazione, fauna, ecosistemi), trattandosi di ampliamento, possono solo generarsi per le cause di cui al punto a)
- e) gli impatti sul paesaggio e beni storico-culturali ed architettonici dipendono dall'ubicazione dell'impianto e sua conformazione morfologica
- f) gli impatti sul clima acustico dipendono dalla quantità di rifiuti smaltiti, dalla durata dell'impianto e dalla sua ubicazione rispetto ai ricettori sensibili
- g) gli impatti sul traffico dipendono esclusivamente dalle caratteristiche della rete viaria, dalla quantità di rifiuti attratti all'impianto nell'unità di tempo
- h) gli impatti sulla salute pubblica dipendono essenzialmente dalle circostanze di cui alle lettere a), c) ed f).

Da quanto sopra, ne consegue che, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale, la specificazione della differenziazione della volumetria totale richiesta tra le differenti tipologie di rifiuti, non già sulla base di caratteristiche intrinseche degli stessi, bensì dei processi produttivi che li generano (utenze diffuse, bonifiche, impianti specifici, ecc.), ha esclusivamente la funzione di valutarne la coerenza con la pianificazione di settore, che per altro non è ascrivibile tra le matrici ambientali.

E' per altro evidente come la variabilità delle caratteristiche intrinseche dei rifiuti sia più alta nell'ambito di quelli aventi origine dalla stessa categoria di processo produttivo, che non tra quelli derivanti da processi produttivi diversamente classificati. In altre parole, ad esempio, è maggiore la variabilità tra i rifiuti prodotti da utenze diffuse che non quella tra questi rifiuti e quelli derivanti da bonifiche ambientali.

Se gli impatti generati dallo smaltimento dei rifiuti non sono tipici e caratterizzati dalle categorie omogenee di origine (es. bonifiche), definite a fine esclusivamente pianificatorio, ne consegue che il giudizio di compatibilità ambientale espresso per lo smaltimento di una determinata gamma di rifiuti non muta se riferito, a parità di tutte le altre condizioni, se riferito a rifiuti di differente origine, smaltibili nella stessa tipologia di impianto.

In conclusione, quindi, se gli impatti generati da tipologie differenti di rifiuti smaltibili nella stessa categoria di discarica, per le considerazioni di cui sopra, non generano impatti negativi significativi differenti, si ritiene di escludere che la richiesta di smaltimento formulata nel precedente capitolo 4 lett. B) sia riconducibile alla fattispecie prevista dall'art.2, lett. b) dell'Allegato B alla DGR 45/24 del 27.09.2017

Finora, Ecoserdiana ha smaltito essenzialmente rifiuti prodotti in Sardegna, provenienti dalle più disparate aree geografiche della regione.

Nell'ambito dello SIA prodotto è stata effettuata una specifica analisi dei potenziali impatti indotti dal traffico attratto dalla discarica sulla rete viaria e sui flussi di traffico. Trattandosi comunque di un traffico attratto in assoluto modesto (circa 22 percorrenze A-R/giorno) e non essendo possibile prevedere l'origine geografica dei rifiuti da smaltire, in via cautelativa si è sviluppata l'analisi sull'arteria che sicuramente risulta la più interessata in assoluto dal traffico attratto dalla discarica: la SS 387. Sulla base delle caratteristiche dell'arteria stradale, dei flussi di traffico monitorati e dell'incremento di traffico indotto dalla discarica è emerso che quest'ultimo risulta irrilevante e non ne altera l'indice di livello di servizio.

Come detto, l'analisi si è basata solo sulla predetta viabilità in quanto è impossibile prevedere l'intera rete viaria interessata dai flussi veicolari dei mezzi di trasporto dei rifiuti su base regionale. In ogni caso, essendo trascurabile l'incremento di flusso veicolare sull'arteria in cui confluisce tutto il traffico diretto alla discarica, pare evidente l'assoluta irrilevanza dello stesso traffico distribuito sull'intera rete viaria regionale.

Con la nota prot. 781/19/BC del 07.06.2019 e come ribadito nel precedente capitolo 4, Ecoserdiana s.p.a. manifesta la volontà/necessità di smaltire anche rifiuti prodotti extra regione, in quantità variabile e non prevedibile, come riportato in precedenza.

Stante la condizione di insularità della Sardegna, è ovvio che i rifiuti prodotti fuori regione non possono approdare sul territorio regionale se non via mare, utilizzando il sistema dei porti regionali. Trattandosi comunque di quantità modeste per singola partita, tale da non consentire il trasporto marittimo classico (nave dedicata), il trasporto non può che avvenire su gomma (autocarri imbarcati).

La scelta del porto di destinazione dipende da diversi fattori tra cui soprattutto:

- il luogo di produzione dei rifiuti
- il costo di trasporto marittimo, che a sua volta condiziona la scelta della compagnia di navigazione ed il porto di attracco.

Pertanto, in analogia con i rifiuti di produzione regionale, anche per quelli di provenienza extra regionale non è possibile prevedere il percorso complessivo dei mezzi verso la discarica sulla rete viaria regionale, fatto salvo il tratto terminale costituito dalla SS 387.

Ciò premesso pare evidente che in termini di potenziale impatto sulla rete viaria regionale e sui trasporti, i rifiuti prodotti extra regione, a parità di quantità, siano del tutto equivalenti a quelli prodotti in ambito

regionale. Trattandosi poi delle stesse tipologie di rifiuti, anche il rischio di impatto conseguente ad incidenti, risulta analogo.

Rispetto ai rifiuti di produzione regionale, l'unica differenza certa che contraddistingue quelli di produzione e provenienza extra-regionale è relativa al loro trasporto marittimo ed all'approdo in ambito portuale.

Gli aspetti ambientali connessi con il trasporto via nave dei rifiuti esulano dalle valutazioni pertinenti al presente progetto ed attengono esclusivamente all'ambito delle norme che regolano il trasporto marittimo.

Per quanto concerne invece i potenziali impatti sul sistema portuale regionale, si rileva come l'entità di tale traffico indotto sia talmente modesto da risultare irrilevante rispetto a quello complessivo.

In considerazione che:

- i rifiuti di provenienza extra-regionale non sono per loro caratteristiche intrinseche tipicamente odorigeni
- la sosta in porto degli autocarri in arrivo è limitata al tempo necessario allo sbarco

si esclude qualsiasi interferenza negativa sulla qualità dell'aria in ambito portuale.

In ogni caso, le attività di sbarco di autocarri trasportanti rifiuti in ingresso in Sardegna non può generare impatti diversi/maggiori di quelli potenzialmente indotti dagli autocarri trasportanti rifiuti di produzione regionale e diretti fuori regione, stazionanti in porto in attesa di imbarco, operazione per cui non è prevista alcuna valutazione ambientale o specifica autorizzazione.

Pertanto, si ritiene di escludere che la richiesta di smaltimento di rifiuti di provenienza extra regionale, nelle stesse quantità e tipologie merceologiche dei rifiuti di produzione regionale, così' come formulata nel precedente capitolo 4 lett. C), possa comportare la fattispecie prevista dall'art.2, lett. b) dell'Allegato B alla DGR 45/24 del 27.09.2017.

6. CONCLUSIONI

Dalle argomentazioni in precedenza esposte emerge che:

- Lo smaltimento di rifiuti aventi le stesse caratteristiche merceologiche e classificazione (CER), a parità di quantità smaltita, genera gli stessi impatti sotto il profilo strettamente ambientale, indipendentemente dalla classificazione del settore di produzione (utenze diffuse, processi industriali, bonifiche, ecc.).
- Gli impatti ambientali generati dallo smaltimento di ulteriori m³ 240.000 di rifiuti nella discarica di Sordiana sono stati ritenuti accettabili, come sancito dal positivo giudizio di compatibilità ambientale espresso dalla Regione con la DGR n. 19/24 del 23.05.2019.
- Il quadro pianificatorio di settore risulta quanto mai incerto ed in parte superato e non applicabile per quanto riguarda i quantitativi attesi e conseguente dotazione impiantistica necessaria.
- La stessa pianificazione di settore ha esclusivamente la funzione di garantire la smaltibilità dei rifiuti di produzione regionale, mentre non ha competenza in merito alla gestione dei rifiuti di produzione extra-regionale, attività, se esercitata da soggetti privati, rientrante nel libero esercizio imprenditoriale.

- La libera circolazione dei rifiuti in ambito UE, è un fatto sancito oltre che da norme comunitarie, da più sentenze della Corte costituzionale italiana (anche con riferimento alla stessa Sardegna) e da copiosa giurisprudenza amministrativa.
- Il trasporto dei rifiuti di produzione extra-regionale non genera impatti specifici.

Tutto ciò premesso, con la presente:

1) Si richiede una rettifica della DGR n. 19/24 del 23.05.2019 per quanto attiene:

A: i quantitativi di rifiuti smaltibili, ascrivibili alle specifiche tipologie e provenienza come segue:

- a. l'ampliamento proposto venga confermato per i 240.000 m³ richiesti;
- b. fermo restando il limite di smaltimento per i RCA in 25.000 m³, la volumetria residua di m³ 215.000 possa essere utilizzata indistintamente per lo smaltimento di rifiuti prodotti da utenze diffuse e/o da bonifiche ambientali nella misura non superiore a m³/a 53.750 (215.000/4 anni di vita utile);
- c. pur privilegiando lo smaltimento dei rifiuti di produzione regionale, non venga posto alcun limite allo smaltimento dei rifiuti da utenze diffuse e da bonifiche prodotti extra regione per i quantitativi annui medi complementari a quelli di smaltimento dei corrispondenti rifiuti di produzione regionale.

B. la soppressione della limitazione al solo smaltimento di rifiuti di produzione regionale.

2) Per le considerazioni di cui al precedente capitolo 5, si chiede di escludere le modificazioni di cui al precedente punto 1 da ulteriori procedure di valutazione ambientale non ricorrendo, a giudizio della scrivente, i presupposti di cui all' art..2, lett. b) dell'Allegato B alla DGR 45/24 del 27.09.2017, o altro valido motivo di riesame ambientale del progetto.